



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ramo trasporti (d.p.r. 271/2007)

Luglio-Agosto 2010

DISPENSA 7-8

BOLLETTINO UFFICIALE

I provvedimenti, i cui estremi sono pubblicati nel bollettino, sono consultabili dagli aventi diritto presso le competenti Divisioni, che li detengono stabilmente

PARTE II - PROVVEDIMENTI
A FAVORE DEL PERSONALE

PARTE III - VARIE

Edito il 7 febbraio 2011

SOMMARIO

Assunzioni (Contratti individuali di lavoro)	<i>Pag.</i>	5
Attività di collaborazione.....	»	5
Cancellazione dai ruoli	»	5
Cause di servizio	»	6
Collocamento fuori ruolo.....	»	6
Comandi.....	»	6
Contratti individuali di lavoro (dirigenziali).....	»	7
Distacchi	»	8
Cessazione distacchi	»	9
Incarichi dirigenziali / direzionali.....	»	9
Cessazione incarichi dirigenziali / direzionali	»	10
Inquadramenti e reinquadramenti	»	11
Ordini di servizio	»	11
Risoluzione rapporto d'impiego	»	12
Riscatti e ricongiunzioni	»	13
Trattenimenti in servizio	»	13
Ricorsi straordinari al presidente della Repubblica	»	14

Assunzioni (Contratti individuali di lavoro)

Struttura Emittente	Nominativo	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	CECCARELLI Claudio	-	17 maggio 2010
	LEARDI Caterina	-	
	VIZZARI Fortunata	-	
	BACARO Vittorio	-	1 giugno 2010
	FRANCO Claudio	-	24 giugno 2010
	SASSU Stefania	-	28 giugno 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Sud	SCORZA Paola	-	23 febbraio 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	MANTOANI Romeo	-	11 maggio 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Nord e Sardegna	LAMANUZZI Vincenzo Antonio	-	14 maggio 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	PETRACHI Giovanni	-	3 giugno 2010
	ROASIO Margherita	-	28 giugno 2010
	TINIVELLA Renata	-	

Attività di collaborazione

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	JOPPOLO Francesca	4	26 febbraio 2010
	TRUBIANO Marco	2495	3 luglio 2010

Cancellazione dai ruoli

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	TIZIANO Maria Angela	77	26 aprile 2010
	SCAPPATICCI Silvana	85	6 maggio 2010
	CANCELLIERI Rita	144	23 giugno 2010
	ODDONE Claudio	184	13 luglio 2010
	BALESTRA Ada	185	

Cause di servizio

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	GERIA Demetrio	52	4 febbraio 2010
	MENGHI Luca	39	16 aprile 2010
	ORIFICI Rosaria	62	23 aprile 2010
	TESTA Maria	68	
	CHIANESE Mauro	64	
	ZACCONI Giuseppa	65	
	SPIGA Ignazio	70	
	IACOVELLI Giorgio	124	15 giugno 2010
	BRUSATIN Valentina	123	
	DE SANTIS Roberta	122	
	MISITI Guglielmo Antonio	152	1 luglio 2010
	TALIA Agata	153	
	BELVISI Giuseppina	155	
	SORBELLO Maria Grazia	154	

Collocamento fuori ruolo

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	GARGIULO Amedeo	-	4 dicembre 2009

Comandi

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	ESPOSITO Antonino	312	23 novembre 2009
	CATINO Pietro	313	
	PAGANO Antonio	342	18 dicembre 2009
	DOLCI Gianfranco	371	30 dicembre 2009
	MARTINI Maddalena	6	22 gennaio 2010
	CHIUPPESI Fabio	49	29 gennaio 2010
	SEVERINO Francesco	65	5 febbraio 2010
	COSTANTINI Giovanni	99	12 marzo 2010
Dir.Divisione 2	MORETTA Salvatore	186	13 luglio 2010

Contratti individuali di lavoro (dirigenziali)

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	CALLEGARI Giorgio	-	29 dicembre 2009
	ANTONIOLI Luigi	-	
	BATTISTONI Roberto	-	
	DEL GRECO Henry	-	
	MAGRI Ermanno	-	
	NUCERA Paolo	-	
	RABBONE Attilio	-	
	TRENTINI Lino	-	
	LA BARBERA Viria	-	17 marzo 2010
	CUMERLATO Ivano	-	9 aprile 2010
Direttore Generale Direzione Generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture	FATTORINI Enrico	-	12 gennaio 2010
	MELATTI Giuseppe	-	
Direttore Generale Direzione Generale per la sicurezza stradale	CALAMANI Paola	-	13 gennaio 2010
	DI SANTO Vito	-	
	MARASCO Luciano	-	
	MAZZIOTTA FRANCESCO	-	
	MUCCIOLI Andrea	-	
Direttore Generale Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo	MONTELEONE Isabella	-	
Direttore Generale Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per vie d'Acqua Interne	ALATI Giuseppe	-	15 gennaio 2010
	CALDARI Guido	-	
	MOLTONI Stefania	-	
	PUCCINI Antonello	-	
	REBUFFAT Vanda	-	
Direttore Generale Direzione Generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione	SECCHI Alberto	-	15 gennaio 2010
	ZACCHI Giovanni	-	
	ZAZZA Massimiliano	-	
Direttore Generale Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	CARUSO Giovanni	-	15 gennaio 2010
	GAMBA Gabriella	-	
	LOBINA Camillo	-	

Contratti individuali di lavoro (dirigenziali)

Direttore Generale Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	PAOLUCCI Marcello	-	15 gennaio 2010
	PITTALUGA Marco	-	
	SANGIORGIO Paolo	-	
	ZAINI Maria Teresa	-	
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Nord e Sardegna	BRANCIAMORE Franco	-	
	CAPONETTI Alessandro	-	
	CIACCIA Michele	-	
	DANIELI Roberto	-	
	GIARRATANA Domenico	-	
	IACOANGELI Domenico	-	
	SIAZZU Pierpaolo	-	
	TABELLI Graziano	-	
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	ZIRONI Valerio	-	21 aprile 2010
	AMOROSO Paolo	-	
	D'ANZI Pasquale	-	
	MOLINARO Alessandro	-	
Direttore Generale Direzione Generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria	VOLPE Gaetano	-	10 maggio 2010
	DE GIORGIO Angela	-	

Distacchi

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	PLACA Antonio	402	11 dicembre 2009
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	CORDARO Calogero	38135	9 novembre 2009
	GRECO Massimo	38223	
	GUARNIERI Stefania Maria vincenza	38179	
	LOPIANO Giuseppe	38190	
	MAZZOTTI Giandomenico	38193	
	PIU Sebastiano	38203	
	SAU Pierpaolo	38206	
	SELANO Scelza Stella	38210	23 novembre 2009
	CARINI Antonino	41075	
	D'AMBROSI Mauro	44449	3 dicembre 2009
	COLONNA Giuseppe	44209	
	BOVIO Antonio	29114	10 giugno 2010
	DEMICHELE Luigi	31041	21 giugno 2010
NOTARO Niccolò	32314	30 giugno 2010	
Capo Dipartimento per i trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici	DI CARLO Patrizia	2	26 marzo 2010
	GIOIA Rocco	54517	22 giugno 2010

Distacchi

Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	DI MARI Gioacchino	1932	11 marzo 2010
	AVESANI Claudio	3418	22 aprile 2010

Cessazione distacchi

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	GRECO Massimo	15809	26 marzo 2010

Incarichi dirigenziali / direzionali

Struttura Emittente	Dirigente/Funziionario destinatario	Numero	Data provvedimento
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	GARGIULO Amedeo	-	5 agosto 2009
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	CALLEGARI Giorgio	463	29 dicembre 2009
	ANTONIOLI Luigi	459	
	BATTISTONI Roberto	461	
	CUMERLATO Ivano	465	
	DEL GRECO Henry	467	
	MAGRI Ermanno	469	
	NUCERA Paolo	471	
	RABBONE Attilio	473	
	TRENTINI Lino	475	
	LA BARBERA Viria	101	17 marzo 2010
Direttore Generale Direzione Generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture	MELATTI Giuseppe	157	12 gennaio 2010
	FATTORINI Enrico	156	
Direttore Generale Direzione Generale per la sicurezza stradale	CALAMANI Paola	168	13 gennaio 2010
	DI SANTO Vito	166	
	MARASCO Luciano	169	
	MAZZIOTTA FRANCESCO	167	
	MUCCIOLI Andrea	170	
Direttore Generale Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo	MONTELEONE Isabella	5	
Direttore Generale Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per vie d'Acqua Interne	ALATI Giuseppe	1	15 gennaio 2010
	CALDARI Guido	3	
	MOLTONI Stefania	2	
	PUCCINI Antonello	4	
	REBUFFAT Vanda	5	

Incarichi dirigenziali / direzionali

Direttore Generale Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	CARUSO Giovanni	191	15 gennaio 2010
	GAMBA Gabriella	192	
	LOBINA Camillo	194	
	PAOLUCCI Marcello	195	
	PITTALUGA Marco	196	
	SANGIORGIO Paolo	193	
	ZAINI Maria Teresa	197	
Direttore Generale Direzione Generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione	SECCHI Alberto	1	
	ZAZZA Massimiliano	2	
	ZACCHI Giovanni	3	
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	AVERSANI Claudio	3704	22 aprile 2010
Direttore Generale Direzione Generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria	DE GIORGIO Angela	966	10 maggio 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Nord e Sardegna	BRANCIAMORE Franco	145	15 gennaio 2010
	CAPONETTI Alessandro	147	
	CIACCIA Michele	144	
	DANIELI Roberto	148	
	GIARRATANA Domenico	146	
	IACOANGELI Domenico	151	
	SIAZZU Pierpaolo	149	
	ZIRONI Valerio	143	
	TABELLI Graziano	150	
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Nord e Sardegna	FARAI Bruno	2294	19 aprile 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro Sud	COSTANTINI Anna	3	9 marzo 2010
	DI SALVO Umberto	5	15 aprile 2010

Cessazione incarichi dirigenziali / direzionali

Struttura Emittente	Dirigente/Funziionario destinatario	Numero	Data provvedimento
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	GARGIULO Amedeo	-	14 dicembre 2009
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	DI GIULIO Teodoro	2046	10 marzo 2010
	BALDARI Francesco	3704	22 aprile 2010

Inquadramenti e reinquadramenti

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	SCAFFIDI LALLARO Amelia	70	10 febbraio 2010
	LOFFREDO Monica		
	DI DOMENICO Cristina		
	FERRELLI Giovanni		
	RISTUCCIA Bernardo		
	RIZZO Adriana Giovanna		
	MONTEFUSCO Aldo		
	BELLADONNA Roberto		
	PAGLIARO Luciana		
	TORRES Marcello		
	GRECO Eleonora		
MACARI Arcangelo	46	22 aprile 2010	
Dir.Divisione 2	CANALI Alessandra	128	15 giugno 2010
	CERETTI Marzia	129	
	DI GIROLAMI Daniela	130	
	ASCHI Maurizio	511	21 giugno 2010
	ORLANDI Gilberto	512	
	LUPPI Alessio	146	24 giugno 2010
	MERLI Liliana	147	
	ROCCHETTI Silvana	178	6 luglio 2010
	BONGIORNI Lucia	177	
	PICANO Domenica	176	
	DI GIROLAMI Daniela	204	16 luglio 2010

Ordini di servizio

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	CAPPELLA Stella	19	14 maggio 2009
	CORSO Francesco	14	3 maggio 2010
	MASCELLARI Andrea	17	10 maggio 2010
	OLIVIERI Luciano	18	14 maggio 2010
	LEARDI Caterina VIZZARI Fortunata CECCARELLI Claudio	20	17 maggio 2010
	BACARO Vittorio	26	3 giugno 2010
	CARDONI Salvatore	27	10 giugno 2010
	Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	DI CROCE Cristina	28
Comandante della Capitaneria di Porto di Palermo	BONIFAZI Mauro	53	14 maggio 2010

Risoluzione rapporto d'impiego			
Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	BARONE Angelo	33665	13 ottobre 2009
	GRAZIANO Michele	45709	11 dicembre 2009
	SCOTTI GALLETTA Claudio	47187	21 dicembre 2009
	SENESI Elvira	3192	
	SCARPATI Anna	7778	12 febbraio 2010
	PETTINARI Serenella	9392	22 febbraio 2010
	CIULLO Ottavio	9868	24 febbraio 2010
	FERRI Daniela	10962	3 marzo 2010
	CALIPA Antonio	12812	11 marzo 2010
	SCACCHETTI Riccardo	12686	
	BERARDINELLI Carlo	13405	16 marzo 2010
	NARDIN Maria Angela	13572	17 marzo 2010
	BASILE Salvatore	14963	23 marzo 2010
	ROCCHI Anna Maria	14867	
	TROIANO Matteo	18455	13 aprile 2010
	MONTELEONE Isabella	18880	15 aprile 2010
	BOVA Giuseppe	20338	22 aprile 2010
	TILOCCA Caterina	20736	26 aprile 2010
	FOTI Provvidenza Anna Maria	20770	
PADOAN Piero	21520	29 aprile 2010	
Dir. Divisione 2	CELLI Enzo	182	12 luglio 2010
Dir. Divisione 3	BRISTOT Italo	39437	16 novembre 2009
	MASTRANGELO Michelino	823	11 gennaio 2010
	FABIANO Gennaro	824	
	ERRIGO Patrizia	10562	1 marzo 2010
	FAZIO Alessandro	13344	16 marzo 2010
	DELLA CAGNA Antonio	461	21 maggio 2010
	CASINI Dante	28657	8 giugno 2010

Riscatti e ricongiunzioni

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Nord e Sardegna	COLTELLESE Alberto	340	29 agosto 2006
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	SALAMINI Mario Nicolò	26	19 novembre 2009
		27	
	TESTA Fabiola	106	
	ZACCHETTI Marco	25	15 dicembre 2009
	VILLARI Daniela Iberia	29	
	COLLICA Salvatore Nicolò	2	
	VALENTINO Ada	1	22 gennaio 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	BENVENUTI Ombretta	473	3 settembre 2009
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	PATERLINI Luigia	482	3 settembre 2009
	STACCHI Ida	480	
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	FALLANCA Alessandra	24303	14 maggio 2010
	PECORARO Silvia	24311	
Dir. Divisione 3	PITTACOLO Anna	13407	16 marzo 2010
	PITTALUGA Marco	18763	14 aprile 2010
	GANDINI Giorgio	25752	1 giugno 2010

Trattenimenti in servizio

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	BARBARELLO Palmantonio	17977	9 aprile 2010
	CERZA Maria	18510	13 aprile 2010
	TETI Francesco Antonio	20631	23 aprile 2010

Ricorsi straordinari al presidente della Repubblica

Numero 1758 e data 22/03/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 23 marzo 2010

NUMERO AFFARE 00428/2010

OGGETTO:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con contestuale istanza di sospensione cautelate del provvedimento impugnato, dal Sig. Nicola CIRILLO contro il Comune di Vieste avverso ordinanza di rimozione di opere edili abusive e ripristino dello stato dei luoghi.

LA SEZIONE

VISTA la relazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i Porti, qui trasmessa con nota M. TRA/POR/1/419 del 14 gennaio 2010, pervenuta alla Segreteria della Sezione il successivo 29 gennaio, con la quale è stato chiesto il parere di questo Consiglio sul ricorso in oggetto e sulla contestuale

istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;

ESAMINATI gli atti ed udito il relatore-estensore, Consigliere di Stato Amedeo de FRANCISIS;

RITENUTO in fatto quanto esposto dall'Amministrazione referente;

PREMESSO:

Con atto recante la data del 16 settembre 2009, il ricorrente ha impugnato per la via straordinaria il provvedimento emesso dal Dott. Luigi Vaira, Dirigente del VI settore del Comune di Vieste, in data 13 maggio 2009, reg. ord. N. 55, col quale viene ordinato ai Sigg. Vincenzo Fasani e Nicola Cirillo, il primo come esecutore materiale ed il secondo come tecnico responsabile dei lavori, la rimozione di trabucco ligneo, messo in opera in località Baia della Tufara, in parte su terreno demaniale marittimo ed in parte nella fascia di trenta metri dal demanio marittimo, ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi, nonché di tutti gli atti comunque connessi coordinati, anteriori e conseguenti a quello sindacato.

Nel gravame vengono dedotte le seguenti censure:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 55 del Codice della Navigazione, in quanto il ricorrente non sarebbe mai stato responsabile dei lavori relativi ad un trabucco realizzato in località **Baia della Tufara**, né avrebbe mai assunto la relativa direzione dei lavori.



2. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria; per contraddittorietà ed illogicità; per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; per travisamento dei fatti; per sviamento di potere. Ciò in quanto risulterebbe provato dalla documentazione addotta che l'istante si era limitato a redigere un progetto in nome e per conto dell'Associazione "I trabucchi del Gargano", senza provvedere alla direzione dei lavori, come invece erroneamente riportato negli atti di contestazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo e dal Comune di Vieste.

Il Comune di Vieste, pur riconoscendo che quanto prodotto dal ricorrente nella fase istruttoria aveva fatto emergere elementi e notizie circa la estraneità del predetto alla vicenda contestata, in contrasto con quanto riportato nella Comunicazione di Notizia di Reato n.1 del 9.1.2009 (elevata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste), aveva peraltro ritenuto che l'effettuazione di ulteriori accertamenti esulasse dalle proprie competenze rientrando, invece, in quelle della Polizia Giudiziaria, ed aveva pertanto dato luogo al provvedimento impugnato intimante, ai sensi dell'art. 54 del Codice della Navigazione, lo sgombero dell'area ed il suo ripristino. Giudicando che tale provvedimento, intervenuto in base alla predetta Comunicazione di Notizia di Reato, debba essere considerato atto dovuto, l'Amministrazione si esprime per la reiezione del ricorso.

CONSIDERATO:



Il ricorso merita accoglimento.


La Sezione ritiene infatti che a seguito di quanto prodotto nella fase istruttoria dal ricorrente, che aveva – come riconosciuto nella medesima relazione ministeriale – fatto emergere elementi e notizie circa la estraneità del medesimo alla vicenda contestata, in contrasto con quanto previamente riportato nella Comunicazione di Notizia di Reato n.2 del 9.1.2009, il Comune avrebbe dovuto, prima di emettere il provvedimento impugnato, disporre un supplemento d'indagine circa le reali responsabilità del ricorrente per quanto contestatogli, procedendo ad ulteriore approfondimento e valutazione dei dati di fatto, oltretutto in presenza di non univoche dichiarazioni ed attestazioni delle varie parti in causa.

Si aggiunga che la Sezione non ritiene fondata l'obiezione del Comune, ripresa nella relazione ministeriale, secondo cui l'effettuazione di ulteriori indagini sul caso esulasse dalle competenze comunali essendo riservata alle Autorità di Polizia Giudiziaria. Infatti tale riserva vige per quanto attiene alle indagini finalizzate all'identificazione di responsabilità sul piano penale, ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale, mentre deve ritenersi che il Comune sia abilitato a svolgere per proprio conto gli approfondimenti necessari a stabilire se si giustifichi o meno la comminazione di una sanzione sul piano amministrativo, come quella inflitta col provvedimento impugnato. Del resto la Comunicazione di Notizia di Reato n.2 del 9.1.2009 era stata, nel



caso in esame, inoltrata all'Amministrazione Civica di Vieste al solo fine di permetterle di emanare i provvedimenti di sua competenza, in ordine ai quali essa dispone, per definizione, di ogni facoltà d'indagine e valutazione.

Non può comunque ritenersi legittimo un provvedimento amministrativo che, come quello impugnato, si fonda su una versione dei fatti non sufficientemente corroborata dagli elementi successivamente emersi. Pertanto, contrariamente a quanto ritiene l'Amministrazione, il Comune non doveva, nella situazione sopradescritta, considerare atto dovuto l'emissione del provvedimento impugnato a seguito della predetta Comunicazione di Notizia di Reato. Del resto i passi delle pronunce di questo Consiglio riportati a proprio sostegno dall'Amministrazione nella relazione istruttoria non escludono in alcun modo che nell'ordinare la demolizione ed il ripristino dei luoghi, qualora siano state realizzate innovazioni non autorizzate, l'autorità competente debba essere ragionevolmente certa di indirizzare l'ordinanza ai responsabili dell'infrazione o al proprietario delle opere oppure a chi comunque le utilizzi. Nel caso in esame, invece, sia il Comune resistente che la stessa Amministrazione referente hanno - come si è visto - riconosciuto che quanto prodotto dal ricorrente e da altri nella fase istruttoria aveva "fatto emergere elementi e notizie circa l'estraneità degli stessi alla vicenda contestata".



Alla luce di tutto quanto precede, la Sezione ritiene che il ricorso vada accolto per carenza di sufficiente istruttoria, unitamente all'istanza di sospensione cautelare, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione ritenesse di assumere previ gli ulteriori approfondimenti di cui sopra.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso meriti accoglimento, unitamente all'istanza di sospensione cautelare, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione ritenesse di assumere previ gli ulteriori approfondimenti indicati in parte motiva.

L'ESTENSORE
Amedeo De Franchis

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO





Il Presidente della Repubblica

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da Cirillo Nicola per annullamento del provvedimento Reg. Ord. 55 emesso dal Comune di Vieste in data 13 maggio 2009

VISTO il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;

VISTO il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

UDITO il parere n. 00428/2010 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Terza - nell'Adunanza del 23 marzo 2010, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

D E C R E T A

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è accolto.

ROMA Add. 12 LUG. 2010

Numero 1752 e data 2/2.000 2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 23 marzo 2010

NUMERO AFFARE 00433/2010

OGGETTO:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con contestuale istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, dal Sig. Pasquale QUITADAMO contro il Comune di Vieste avverso ordinanza di rimozione di opere edili abusive e ripristino dello stato dei luoghi.

LA SEZIONE

VISTA la relazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i Porti, qui trasmessa con nota M_TRA/POR/416 del 14 gennaio 2010, pervenuta alla Segreteria della Sezione il successivo 29 gennaio, con la quale è stato chiesto il parere di questo Consiglio sul ricorso in oggetto e sulla contestuale



istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;

ESAMINATI gli atti ed udito il relatore-estensore, Consigliere di Stato Amedeo de FRANCHIS;

RITENUTO in fatto quanto esposto dall'Amministrazione referente;

PREMESSO:

Con atto recante la data del 10 settembre 2009, il ricorrente ha impugnato per la via straordinaria il provvedimento emesso dal Dott. Luigi Vaira, Dirigente del VI settore del Comune di Vieste, in data 13 maggio 2009, reg. ord. N. 54 (e non 55 come indicato nel gravame), col quale viene ordinato ai Sigg. Pasquale Quitadamo e Nicola Cirillo, il primo come esecutore materiale ed il secondo come tecnico responsabile dei lavori, la rimozione di trabucco ligneo, messo in opera in località Porticello le Punte, in parte su terreno demaniale marittimo ed in parte nella fascia di trenta metri dal demanio marittimo, ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi, nonché di tutti gli atti comunque connessi coordinati, anteriori e conseguenti a quello suindicato.

Nel gravame vengono dedotte le seguenti censure:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 55 del Codice della Navigazione, in quanto il ricorrente non avrebbe mai eseguito lavori di realizzazione di trabucco ligneo in Vieste, alla località Le Punte, essendo da lungo tempo preesistente in loco la struttura oggetto




dell'ordinanza impugnata.

2. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria; per contraddittorietà ed illogicità; per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; per travisamento dei fatti; per sviamento di potere. Ciò in quanto le indagini disposte dalle autorità non avrebbero tenuto conto di quanto ampiamente dimostrato dal ricorrente in ordine al non aver egli effettuato i lavori contestatigli.

L'Amministrazione referente informa che il Comune di Vieste, settore Demanio Marittimo, nel riconoscere che quanto prodotto dal ricorrente nella fase istruttoria aveva fatto emergere elementi e notizie circa l'estraneità dei Sigg. Quitadamo e Cirillo alla vicenda contestata, in contrasto con quanto riportato nella Comunicazione di Notizia di Reato n.2 del 9.1.2009 (elevata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste), aveva peraltro ritenuto che l'effettuazione dei relativi accertamenti esulasse dalle competenze comunali ed aveva pertanto dato luogo al provvedimento impugnato intimante allo stesso lo sgombero dell'area ed il suo ripristino. Giudicando che tale provvedimento, intervenuto in base alla predetta Comunicazione di Notizia di Reato, sia da considerare atto dovuto, l'Amministrazione si esprime per la reiezione del ricorso.

CONSIDERATO:

Il ricorso merita accoglimento.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

La Sezione ritiene infatti che a seguito di quanto prodotto nella fase istruttoria dal ricorrente, che aveva – come riconosciuto nella medesima relazione ministeriale – fatto emergere elementi e notizie circa la sua estraneità alla vicenda contestata, in contrasto con quanto previamente riportato nella Comunicazione di Notizia di Reato n.2 del 9.1.2009, il Comune avrebbe dovuto, prima di dare luogo al provvedimento impugnato, disporre un supplemento d'indagine circa le reali responsabilità del ricorrente per quanto contestatogli, procedendo ad ulteriore approfondimento e valutazione dei dati di fatto, oltretutto in presenza di non univoche dichiarazioni ed attestazioni delle varie parti in causa.

Si aggiunga che la Sezione non ritiene fondata l'obiezione del Comune, ripresa nella relazione ministeriale, secondo cui l'effettuazione di ulteriori indagini sul caso esulasse dalle sue competenze essendo riservata alle Autorità di Polizia Giudiziarla. Infatti tale riserva vige per quanto attiene alle indagini finalizzate all'identificazione di responsabilità sul piano penale, ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale, mentre deve ritenersi che il Comune sia pienamente abilitato a svolgere per proprio conto gli approfondimenti necessari a stabilire se si giustifichi o meno la comminazione di sanzione sul piano amministrativo, come quella inflitta col provvedimento impugnato. Del resto la Comunicazione di Notizia di Reato n.2 del 9.1.2009 era stata, nel caso in esame, inoltrata all'Amministrazione Civica di Vieste al solo fine di

 *conforme*

permetterle di emanare i provvedimenti di sua competenza, in ordine ai quali il Comune dispone, per definizione, di ogni facoltà d'indagine e valutazione.

Non può comunque ritenersi legittimo un provvedimento amministrativo che, come quello impugnato, si fonda su una versione dei fatti non sufficientemente corroborata dagli elementi successivamente emersi in sede istruttoria. Pertanto, contrariamente a quanto ritiene l'Amministrazione, il Comune non doveva, nella situazione sopradescritta, considerare atto dovuto l'emissione del provvedimento impugnato a seguito della predetta Comunicazione di Notizia di Reato. Del resto i passi delle pronunce di questo Consiglio riponati a proprio sostegno dall'Amministrazione nella relazione istruttoria non escludono in alcun modo che nell'ordinare la demolizione ed il ripristino dei luoghi qualora siano state realizzate innovazioni non autorizzate, l'autorità competente debba essere ragionevolmente certa di indirizzare l'ordinanza ai responsabili dell'infrazione o al proprietario delle opere oppure a chi comunque le utilizzi. Nel caso in esame, invece, sia il Comune resistente che la stessa Amministrazione referente hanno - come si è visto - riconosciuto che quanto prodotto dal ricorrente e da altri nella fase istruttoria aveva "fatto emergere elementi e notizie circa l'estraneità degli stessi alla vicenda contestata".

Alla luce di tutto quanto precede, la Sezione ritiene che il ricorso

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be "A. ...". The stamp is partially obscured by the ink.

vada accolto per carenza di sufficiente istruttoria, unitamente all'istanza di sospensione cautelare, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione ritenesse di assumere previ gli ulteriori approfondimenti di cui sopra.


P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso meriti accoglimento, unitamente all'istanza di sospensione cautelare, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione ritenesse di assumere previ gli ulteriori approfondimenti indicati in parte motiva.

L'ESTENSORE
Amedeo De Franchis

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but appears to contain some text around its perimeter. The signature is a cursive-style name.



Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto **Quitadamo Pasquale** per annullamento del provvedimento Reg. C/54 emesso dal Comune di Vieste in data 13 maggio 2009
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con re; decreto 26 giugno 1923, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e success modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.11 recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 00433/2010 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Ter. - nell'Adunanza del **23 marzo 2010**, il cui testo è allegato al preses decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralme riprodotte:

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è accolto.

2010

Numero 1759 e data 28 FEB 2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 23 marzo 2010

NUMERO AFFARE 00435/2010

OGGETTO:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con contestuale istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, dal Sig. Vincenzo BASANI contro il Comune di Vieste avverso ingiunzione rimozione opere edili abusive in parte ricadenti su area demaniale marittima.

LA SEZIONE

VISTA la relazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i Porti, qui trasmessa con nota M TRA/PORTI/418 del 14 gennaio 2010, pervenuta alla Segreteria della Sezione il successivo 29 gennaio, con la quale è stato chiesto il parere di questo Consiglio sul ricorso in oggetto e sulla contestuale

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. ...', written over a faint circular stamp.

istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;

ESAMINATI gli atti ed udito il relatore-estensore, Consigliere di Stato Amedeo de FRANCHIS;

RITENUTO in fatto quanto esposto dall'Amministrazione referente;

PREMESSO:

Con atto recante la data del 9 settembre 2009, il ricorrente ha impugnato per la via straordinaria il provvedimento emesso dal Dott. Luigi Vaira, Dirigente del VI settore del Comune di Vieste, in data 13 maggio 2009 reg. ord. N. 55, in data 13 maggio 2009, col quale viene ordinato ai Sigg. Vincenzo Iasani e Nicola Cirillo, il primo come esecutore materiale ed il secondo come tecnico responsabile dei lavori, la rimozione di trabucco ligneo, messo in opera in parte su terreno demaniale marittimo ed in parte nella fascia di trenta metri dal demanio marittimo, ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi, nonché di tutti gli atti comunque commessi coordinati, anteriori e conseguenti a quello sindacato.

Il ricorrente deduce le seguenti censure:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 55 del Codice della Navigazione. Ciò in quanto egli non avrebbe mai eseguito lavori di realizzazione di trabucco ligneo in Vieste essendo da lungo tempo preesistente la struttura oggetto dell'ordinanza impugnata.
2. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria; per contraddittorietà ed



illogicità; per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; per travisamento dei fatti; per sviamento di potere. Ciò in quanto le indagini disposte dalle autorità non avrebbero tenuto conto di quanto ampiamente dimostrato dal ricorrente in ordine al non aver egli effettuato i lavori contestatigli.

Il Comune, nel riconoscere che quanto prodotto dal ricorrente nella fase istruttoria aveva fatto emergere elementi e notizie circa l'estraneità dei Sigg. Fasani e Cirillo alla vicenda contestata, in contrasto con quanto riportato nella Comunicazione di Notizia di Reato n.1 del 9.1.2009 (elevata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste), aveva peraltro giudicato che l'effettuazione dei relativi accertamenti esulasse dalle competenze comunali ed aveva pertanto intimato all'interessato lo sgombero dell'area ed il suo ripristino. Ritenendo che tale provvedimento, intervenuto in base a Comunicazione di Notizia di Reato elevata dalla competente autorità, fosse atto dovuto, l'Amministrazione si esprime per la reiezione del ricorso.

CONSIDERATO:

Il ricorso merita accoglimento.

La Sezione ritiene infatti che a seguito di quanto prodotto nella fase istruttoria dal ricorrente, che aveva - come riconosciuto nella medesima relazione ministeriale - fatto emergere elementi e notizie



circa la sua estraneità alla vicenda contestata, in contrasto con quanto previamente riportato nella Comunicazione di Notizia di Reato n.2 del 9.1.2009, il Comune avrebbe dovuto, prima di dare luogo al provvedimento impugnato, disporre un supplemento d'indagine circa le reali responsabilità del ricorrente per quanto contestatogli, procedendo ad ulteriore approfondimento e valutazione dei dati di fatto, oltretutto in presenza di non univoche dichiarazioni ed attestazioni delle varie parti in causa.

Si aggiunga che la Sezione non ritiene fondata l'obiezione del Comune, ripresa nella relazione ministeriale, secondo cui l'effettuazione di ulteriori indagini sul caso esulasse dalle competenze comunali essendo riservata alle Autorità di Polizia Giudiziaria. Infatti tale riserva vige per quanto attiene alle indagini finalizzate all'identificazione di responsabilità sul piano penale, ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale, mentre il Comune è pienamente abilitato a svolgere per proprio conto gli approfondimenti necessari a stabilire se si giustifichi o meno la comminazione di sanzione sul piano amministrativo, come quella inflitta col provvedimento impugnato. Del resto, come risulta dal foglio prot. n. 1822 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, in data 31 marzo 2009, la Comunicazione di Notizia di Reato n.1 del 9.1.2009 era stata, nel caso in esame, inoltrata all'Amministrazione Civica di Vieste al solo fine di permetterle di emanare i provvedimenti di sua competenza, in ordine ai quali essa dispone, per definizione, di ogni



The image shows a circular stamp, likely an official seal or signature mark, with a handwritten signature or mark over it. The stamp is partially obscured by the signature.

facoltà d'indagine e valutazione.

Non può comunque ritenersi legittimo un provvedimento amministrativo che, come quello impugnato, si fonda su una versione dei fatti non sufficientemente corroborata dagli elementi successivamente emersi in sede istruttoria. Pertanto, contrariamente a quanto ritiene l'Amministrazione, il Comune non doveva, nella situazione sopradescritta, considerare atto dovuto l'emissione del provvedimento impugnato a seguito della predetta Comunicazione di Notizia di Reato. Del resto i passi delle pronunce di questo Consiglio riportati a proprio sostegno dall'Amministrazione nella relazione istruttoria non escludono in alcun modo che nell'ordinare la demolizione ed il ripristino dei luoghi qualora siano state realizzate innovazioni non autorizzate, l'autorità competente debba essere ragionevolmente certa di indirizzare l'ordinanza ai responsabili dell'infrazione o al proprietario delle opere oppure a chi comunque le utilizzi. Nel caso in esame, invece, sia il Comune resistente che la stessa Amministrazione referente hanno – come si è visto – riconosciuto che quanto prodotto dal ricorrente e da altri nella fase istruttoria aveva “fatto emergere elementi e notizie circa l'estraneità degli stessi alla vicenda contestata”.

Alla luce di tutto quanto precede, la Sezione ritiene che il ricorso vada accolto per carenza di sufficiente istruttoria, unitamente all'istanza di sospensione cautelare, facendo salvi gli ulteriori



provvedimenti che l'Amministrazione ritenesse di assumere previ gli ulteriori approfondimenti di cui sopra.


P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso meriti accoglimento, unitamente all'istanza di sospensione cautelare, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione ritenesse di assumere previ gli ulteriori approfondimenti indicati in parte motiva.

L'ESTENSORE
Amedeo De Franchis

IL PRESIDENTE
Scipio Santoro

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Scipio Santoro", is written over a faint circular stamp or watermark.



Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da **Fasani Vincenzo** per l'annullamento del provvedimento Reg. Ord. 55 emesso dal Comune di Vieste del 13 maggio 2009 con contestuale istanza di *sospensione cautelare*;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 00435/2010 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Terza - nell'Adunanza del 23 marzo 2010, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è accolto.

ROMA, 13 MARZO 2010

Numero 1478 e data 18/11/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 11 novembre 2009

NUMERO AFFARE 00680/2005

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ;

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Fabio Ciatto, contro Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la Capitaneria di Porto di Gallipoli, per l'annullamento del silenzio-rigetto tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sul ricorso gerarchico presentato il 12 febbraio 2004 avverso la nota n. 924/DIEM in data 14 gennaio 2004 della Capitaneria di Porto di Gallipoli, nonché della medesima e della presupposta nota n. 913/DIEM in data 7 aprile 2003.


LA SEZIONE

Vista la nota prot. n. Dem2-0404 del 28 gennaio 2005, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione ed chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;

visto il ricorso ed i relativi allegati;

vista la relazione ministeriale ed allegati;

esaminati gli atti ed udito il relatore estensore, cons. Francesco Bellomo;



PREMESSO:

Con il ricorso in epigrafe Fabio Gatto domanda l'annullamento del silenzio-rigetto tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sul ricorso gerarchico presentato il 12 febbraio 2004 avverso la nota n. 924/DEM in data 14 gennaio 2004 della Capitaneria di Porto di Gallipoli, nonché della medesima e della presupposta nota n. 913/DEM in data 7 aprile 2003.

A fondamento del ricorso deduce plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Ministero referente ha concluso perché il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO:

Il ricorso è inammissibile.

La nota n. 913/DEM in data 7 aprile 2003 è stata assorbita dalla nota n. 924/DEM in data 14 gennaio 2004, e peraltro l'autonoma impugnazione della medesima sarebbe tardiva.

La nota n. 924/DEM in data 14 gennaio 2004 Capitaneria di Porto di Gallipoli, al momento in cui è stata impugnata, non era atto definitivo.

Il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico presentato il 12 febbraio 2004 non si è formato, atteso che non è stata seguita la procedura di cui all'art. 25 T.U. n. 3 del 1957, necessaria prima della riforma dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 ad opera delle leggi n. 15 e 80 del 2005.

Peraltro tale azione avrebbe ad oggetto un silenzio inadempimento, non ammissibile con ricorso straordinario, trattandosi di un'azione di condanna ed essendo previsto un rito speciale, incompatibile con il procedimento per ricorso straordinario.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso sia dichiarato inammissibile

L'ESTENSORE
Francesco Bellomo

IL PRESIDENTE
Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO





Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da **Catto Fabio** per l'annullamento del silenzio-rigetto tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul ricorso gerarchico del 12 febbraio 2004 avverso nota n. 924/Dem in data 14 gennaio 2004 della Capitaneria di Porto di Gallipoli, nonché della medesima e della presupposta nota n. 913/Dem in data 7 aprile 2000;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 680/2005 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione seconda - nell'Adunanza del 11 novembre 2009, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è **inammissibile**.



MINISTERO
Ufficio di Collaborazione Ministeriale
UFFICIO

REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0011863-17/03/2010-INGRESSO
27.03.2010

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 363

Roma, addì 18 MAR 2010

Risposta a nota del
N. _____

Del _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **841/2009** emesso dalla SEZIONE:

TERZA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,
n. 205.

Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere

Proposto da **Maggio' Hotel'S**

NEGATO RINNOVO CONCESSIONE
DEMANIALE


Allegati N. _____

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI D.G. DEI PORTI

Il Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



Numero 918 e data 17 MAG 2010



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 12 gennaio 2010


NUMERO AFFARE 00841/2009

OGGETTO:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti D.G. dei Porti;
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da
"Maggiò Hotel's S.r.l.", in persona del legale rappresentante pro-
tempore, sign.ra Pierina Rumo, rappresentata e difesa dall'Avv.
Massimo Bianco, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,
sito in Rimini, via Roma n. 23, per l'annullamento del
provvedimento del Comune di Rimini prot. n. 152750, datato 22
agosto 2007, avente ad oggetto: "richiesta di rettifica confine area
demaniale e conseguente modifica dell'area in concessione. Prot. n.
2010. Daniego".

LA SEZIONE

Vista la nota prot. M TRA/PORTI/2845 del 02.03.2009 del



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Direzione Generale per i porti), con cui il Ministero ha inviato il ricorso straordinario in oggetto e la propria rituale relazione e ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul citato ricorso straordinario;

Visto il parere reso dalla Sezione nell'adunanza del 28 aprile 2009;

Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari.


PREMESSO:

La società ricorrente, con il ricorso in oggetto, chiede l'annullamento del provvedimento del Comune di Rimini prot. n. 152750, datato 22 agosto 2007, con il quale l'Amministrazione comunale ha rigettato l'istanza con cui la ricorrente, in data 17 maggio 2007, aveva chiesto il rinnovo della concessione demaniale in scadenza, n. 2010, relativa ad una porzione di arenile sita tra il marciapiede posteriore dell'hotel (lato mare), di pertinenza di quest'ultimo e le cabine del bagnino prospicienti il fabbricato.

La ricorrente espone che, nell'area adiacente l'Hotel Blumen, sita in Viserba di Rimini, esisteva da tempo una concessione demaniale emessa dalla Regione Emilia Romagna al Sig. Gianni Valli, distinta con la pratica n. 2010.

Tale concessione, che risale a data precedente l'anno 2001, riguardava un'area demaniale marittima della superficie di mq 53,69.

A seguito dell'acquisto della proprietà del fabbricato e dell'area limitrofa, la società ricorrente ha chiesto, in data 28/12/2001, di subentrare nella concessione e conseguentemente di rinnovarla.




PCI con la conforme

Con il provvedimento del 04/09/2002 la Regione Emilia Romagna ha comunicato l'accoglimento del subingresso, intestando dall'anno 2002 la concessione distinta con la pratica n. 3010, alla Maggio Hotel's S.r.l.

Successivamente, la signora Rundo Pierina ha presentato una richiesta di rinnovo della concessione demaniale in data 25/05/2007, chiedendo, a suo dire, il "ripristino della vecchia concessione demaniale di mq. 53,69". Tale domanda è stata negata con il provvedimento impugnato, nel quale è evidenziato che dall'attività istruttoria espletata "emerge che tale richiesta non può essere accolta poiché non compatibile con l'art. 10 punto 1) lett. A) della Nia del Piano dell'Arenile che dispone quanto segue: "Fino alla costituzione dei comparti finalizzati alla realizzazione delle previsioni del presente Piano non sono modificabili i perimetri delle concessioni demaniali in atto (omissis)"; e che il ripristino dell'area in concessione così come risultante dalla precedente concessione n. 308/2004 "si configurerebbe come un ampliamento dell'area stessa".

Il provvedimento sarebbe illegittimo, in quanto la società ricorrente non avrebbe richiesto un ampliamento dell'area di concessione, ma unicamente il rinnovo di quella precedente.

Pertanto, conclude la ricorrente, "il provvedimento che si impugna è sfornito in concreto di ogni motivazione poiché si riferisce ad una situazione non corrispondente a quella reale, adducendo fatti estranei a quanto oggetto della richiesta. Lo stesso oggetto del



provvedimento è fuorviante poiché si parla di una richiesta di rettifica di confine di area demaniale che è invece inesistente, poiché la ricorrente intende unicamente chiedere il rinnovo della concessione già in essere”.

CONSIDERATO

La Sezione, in data 28 aprile 2009 ha reso un parere interlocutorio, chiedendo al Ministero, tra l'altro, l'originale del ricorso corredato dalla prova delle avvenute notifiche all'Amministrazione resistente, per accertare la tempestività del gravame.

Ciò si era reso necessario in quanto il Dicastero referente aveva affermato che la Società aveva notificato il proprio ricorso in data 23 dicembre 2007, e quindi oltre il termine per impugnare che scadeva il 23 dicembre 2007, mentre in calce allo stesso è riportata, invece, da parte della difesa attorea, la dicitura: “il presente atto è conforme all'atto notificato in data odierna agli enti interessati, 22.12.2007”.

Tra la documentazione, inviata, dal Ministero, con la nota prot. n. M TRA/POR/11/9321 del 14 luglio 2009, è presente la copia del ricorso notificato all'Amministrazione resistente, da cui si evince che lo stesso è stato assunto al protocollo generale del Comune di Rimini in arrivo al nr. 0228203 in data 22 dicembre 2007.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il ricorso sia tempestivo.

Venendo ora al merito, assume valore dirimente la questione relativa al presunto ampliamento della concessione, che la ricorrente sostiene di non aver richiesto, avendo essa domandato il rinnovo della



precedente concessione che, come già osservato, riguardava un'area demaniale marittima della superficie di mq. 53,69.

Il Ministero nella propria relazione afferma che la Regione Emilia Romagna - Servizio Turismo e qualità aree turistiche, "a seguito della variazione del confine demaniale, in corrispondenza delle particelle di proprietà della società", aveva ridotto la concessione demaniale a mq. 36,71. In altri termini, il Dicastero contesta quanto affermato dalla ricorrente secondo cui, nella sostanza, la concessione prima del provvedimento impugnato non era stata ridotta.

Il prefato Dicastero ha versato in atti la nota nr. 33383 del 1° dicembre 2005 della Regione Emilia Romagna - Assessorato Turismo e Commercio, inviata anche alla società ricorrente, con la quale si specifica che l'area assentita in concessione demaniale marittima alla società, a seguito della modifica dei confini demaniali, ammonta a mq. 36,71 "contro i 53,69 di cui alla [originaria] concessione n. 308/2004 assentita al Sig. Valli Gianni e scaduta il 31.12.2001".

Osserva, peraltro, l'Amministrazione comunale resistente che il dibiiego "si riferisce solo ed esclusivamente alla richiesta volta alla modifica in ampliamento della concessione già in essere, in quanto quest'ultima, di mq. 36,71, avendo finalità turistico-ricreative è rinnovata automaticamente di sei anni in sei anni, secondo quanto previsto all'art. 10, comma 2, della Legge n. 88/2001 e necessita, per il rinnovo, di alcuna istanza espressa".



Il notaio conforme

precedente concessione che, come già osservato, riguardava un'area demaniale marittima della superficie di mq 53,69.

Il Ministero nella propria relazione afferma che la Regione Emilia Romagna - Servizio Turismo e qualità aree turistiche, "a seguito della variazione del confine demaniale, in corrispondenza delle particelle di proprietà della società", aveva ridotto la concessione demaniale a mq. 36,71. In altri termini, il Dicastero contesta quanto affermato dalla ricorrente secondo cui, nella sostanza, la concessione prima del provvedimento impugnato non era stata ridotta.

Il prefato Dicastero ha versato in atti la nota nr. 33383 del 1° dicembre 2005 della Regione Emilia Romagna - Assessorato Turismo e Commercio, inviata anche alla società ricorrente, con la quale si specifica che l'area assentita in concessione demaniale marittima alla società, a seguito della modifica dei confini demaniali, ammonta a mq. 36,71 "contro i 53,69 di cui alla [originaria] concessione n. 308/2004 assentita al Sig. Valli Gianni e scaduta il 31.12.2001".

Osserva, peraltro, l'Amministrazione comunale resistente che il diniego "si riferisce solo ed esclusivamente alla richiesta volta alla modifica in ampliamento della concessione già in essere, in quanto quest'ultima, di mq. 36,71, avendo finalità turistico-ricreative è rinnovata automaticamente di sei anni in sei anni, secondo quanto previsto all'art. 10, comma 2, della Legge n. 88/2001 e necessita, per il rinnovo, di alcuna istanza espressa".



Handwritten signature and stamp. The stamp is circular and contains the text "M. 10/10/2005". The signature is written over the stamp and extends to the right, ending with the word "conforme".

Alla luce di quanto sopra, appare assolutamente legittimo il provvedimento adottato dal Comune di Rimini il quale ha negato il rinnovo della precedente concessione, in quanto in effetti ciò configurerebbe un ampliamento dell'area oggi in concessione alla Maggio Hotel's S.r.l., non compatibile con l'art. 10 punto 1) lett. A) delle Nta del Piano dell'Arenile.


P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE
Nicolò Pollari

IL PRESIDENTE
Salvatore Giacchetti

IL SEGRETARIO





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1503

Roma, addì 13 APR. 2010

Risposta a nota del

N.

Div.

Ufficio del Presidente, mi prego di trasmettere al
parere numero 2006/2009 emesso dalla SEZIONE
TERZA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.


OGGETTO:

**RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**
Proposto da Khaled Ben Khalil
**NEGATA AUTORIZZAZIONE
POSIZIONAMENTO DI N. 2 MODULI
GALLEGGIANTI E PRESIDIO
EMERGENZE ARENILE SPECCHIO
ACQUEO IN CONCESSIONE -
ISTANZA DI SOSPENSIVA- (EX
ART.11 DPR 1199/71)**

Parere emesso in base all'art. 25 della L. 21 luglio 2000,
n. 205.

Restituisce gli atti allegati alla richiesta del parere

Allegati N.



**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**

Il Segretario Generale

Cabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Copia conforme

Numero 1503 e data 13 FEB 2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 2 marzo 2010

NUMERO AFFARE 02006/2009


OGGETTO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. Kaled Ben Khalil contro la Capitaneria di Porto di Gaeta avverso il provvedimento con il quale è stata respinta l'istanza intesa ad ottenere l'ampliamento dello specchio acqueo in concessione e l'autorizzazione a posizionare due moduli galleggianti ad un presidio emergenze sull'arenile.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. M. TRA/PORTE/2202 in data 18 febbraio 2010, pervenuta il 23 febbraio successivo, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i Porti, Div. IV, chiede il parere del Consiglio di Stato

 copia conforme

in ordine al ricorso indicato in oggetto;

Visto il parere n. 200902006 del 7 luglio 2009,

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Anselmo Di Napoli;

Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione dell'Amministrazione;

Premesso:

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 14 aprile 2005 il Sig. Kaled Ben Khalil ha impugnato il provvedimento in data 21 dicembre 2004 con il quale la Capitaneria di Porto di Gaeta ha respinto l'istanza del ricorrente intesa ad ottenere l'ampliamento dello specchio acqueo in concessione e l'autorizzazione a posizionare due moli galleggianti ed un presidio emergenze sull'arenile.


A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi:

- I) Violazione di legge – eccesso di potere.
- II) Eccesso di potere – violazione di legge.
- III) Eccesso di potere – violazione di legge.

Con la relazione dianzi citata l'Amministrazione sostiene che il ricorso sia infondato.

Considerato:

Il ricorso è inammissibile, in quanto, in violazione dell'art. 8, 1° comma, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, è stato proposto avverso un atto non definitivo.

 *Copia conforme*

Con l'ultimo capoverso del provvedimento impugnato era testualmente specificato che "Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 1199/71 ovvero ricorso giurisdizionale ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971, rispettivamente entro gg. 30 (trenta) ovvero 60 (sessanta) dalla ricezione della presente".

Stante la predetta clausola non può neppure concedersi il beneficio dell'errore scusabile, peraltro neppure chiesto dal ricorrente.

Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

L'Adunanza,

Visto l'art. 52, d.lgs. n. 196/2003;

Non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 52, co. 2, d.lgs. n. 196/2003;


DISPONE:

La pubblicazione nel sito della Giustizia Amministrativa del testo integrale del parere.

L'ESTENSORE
Anselmo Di Napoli

IL PRESIDENTE
Salvatore Giacchetti

IL SEGRETARIO

 copia conforme



Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da Khaled Ben Khalil avverso negata autorizzazione ampliamento specchio acqueo in concessione per posizionamento di n. 2 moduli galleggianti e presidio emergenze arenile località *Giancos Comune di Ponza*, di cui alla nota della Capitaneria di Porto di Gaeta prot. n. 22402/Demanio del 21.12.2004;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 2006/2009 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Terza - nell'Adunanza del 2 marzo 2010, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è inammissibile.

ROMA, 15 GIU. 2010

Giornio Napolitano

Numero 1659 e data 16 APR 2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 9 febbraio 2010

NUMERO AFFARE 02329/2009

OGGETTO:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti D.G. dei Porti.

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DAL SIG. MARCO SCALA CONTRO IL PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO A CONTRARRE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E A PARTECIPARE A GARE PUBBLICHE, EMESSO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN DATA 13.10.2008.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. 7693 dell'11 giugno 2009, pervenuta il 22 giugno successivo, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Direzione generale per i porti) chiede il



parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso indicato in oggetto;
 Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Maria
 Grazia Cappugi;
 Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione
 dell'Amministrazione;

Premesso e considerato:

Il sig. Marco Scala ha proposto ricorso straordinario al Presidente
 della Repubblica per l'annullamento della concessione demaniale
 marittima per la posa di ombrelloni e sdraio su arenile della località
 San Lorenzo di Vieste rilasciata alla sig.ra Anna Maria Caranese
 deducendo: violazione e falsa applicazione del codice della
 navigazione; violazione e falsa applicazione della deliberazione di
 G.R. n. 319/2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

L'Amministrazione, eccepita l'inammissibilità e l'irricevibilità del
 gravame, nel merito si esprime per la sua infondatezza.

Il ricorso è effettivamente irricevibile, essendo stato proposto oltre il
 termine di 120 giorni previsto indicato dall'art. 9, comma 1, del
 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: l'atto censurato risulta infatti
 conosciuto dal ricorrente in data 8 luglio 2008 mentre il gravame è
 stato notificato alla Regione in data 10 novembre 2008.

È appena il caso di precisare che non è applicabile ai ricorsi
 amministrativi, compreso il ricorso straordinario, la sospensione dei
 termini nel periodo feriale, "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun
 anno", prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, essendo essa

 Per copia conforme

riferibile solo ai “termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative” (Cotus. Stato, Sez. III, n. 137/98 del 2 giugno 1998; idem n. 773/01 del 24 luglio 2001).

Peraltro il ricorso è anche inammissibile; il sig. Scala non ha infatti alcun interesse all’annullamento della concessione rilasciata alla sig.ra Catanese, non avendo tempestivamente impugnato il provvedimento di rigetto della domanda proposta dal medesimo.

Per le suesposte considerazioni deve pertanto concludersi per l’irricevibilità del ricorso in esame.


P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile.

L’ESTENSORE
Maria Grazia Cappugi

IL PRESIDENTE
Salvatore Giacchetti

IL SEGRETARIO

 *Per copia conforme*



Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto a Scala Marco per l'annullamento concessione demaniale n. 26 del maggio 2008 a favore di Catanese Maria Anna emessa Regione Puglia
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con reg decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.115 recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 02329/2009 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Ter - nell'Adunanza del 9 febbraio 2010, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è irricevibile.

ROMA, 10 FEBBRAIO 2010



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 6918

Roma, addì 17 11 2009

Risposta a nota del
N. Div.

D'ordine del Presidente, mi
pregio di trasmettere copia del
parere numero 3041/2005 emesso
dalla Sezione Seconda di questo
Consiglio sull'affare a fianco
indicato.

OGGETTO

Parere circa ric. str. al Presidente
della Repubblica proposto dalla
Soc. CO.S.T.A. COOP.
Allegati N.

Restituisco gli atti allegati
alla richiesta del parere.

AL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

IL SEGRETARIO GENERALE

Gabinetto dell'On. Ministro

ROMA

AL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
C.P.S. (Cassa di Compensazione Mobiliare)
C.P.F. (Cassa di Fondazioni)

REGISTRO UFFICIALE
Prot. 9913710-29/01/2010 INGRESSO
27/11/2009 14:00



Per copia conforme



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione:

Seconda 10 giugno 2009

N. Sezione 200503041

La Sezione

OGGETTO:

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI. Ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica proposto
dalla Soc. CO.S.T.A. COOP. per
l'annullamento dei provvedimenti della
Capitaneria di Porto di Pescara e del
Comune di Giulianova in materia di
concessione demaniale.**

Vista la relazione trasmessa con nota n. Dem2-1944 del 20 maggio 2005, pervenuta in Segreteria il successivo 30 giugno, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Viste le contraddizioni del Comune di Giulianova e della Capitaneria di Porto di Pescara;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Dedi Rulli;

Ritenuto in fatto quanto contenuto nella relazione dell'Amministrazione e nelle contraddizioni del Comune di Giulianova e della Capitaneria di Porto di Pescara;



Prescritto conforme

PREMESSO E CONSIDERATO:

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 22.9.2004, la Soc. C.C.S.T.A. ha impugnato, chiedendone l'annullamento, tutti gli atti posti in essere dal Comune di Giulianova e dalla Capitaneria di Porto di Pescara relativi a concessione demaniale.

Con la relazione citata l'Amministrazione fa presente che l'edilizia ricorrente, avverso i medesimi provvedimenti qui contestati, ha proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sede di Pescara, ricorso già definito con sentenza n. 389 del 2006. Conclude, dunque per una pronuncia di inammissibilità.

Ciò premesso il Collegio non può che fare puntuale applicazione dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 20, comma 4, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in base al quale è impedito al soggetto che ha esperito il ricorso giurisdizionale di ricorrere in sede straordinaria e viceversa, onde evitare che si abbiano due pronunce giurisdiziali difformi sulla medesima controversia amministrativa, con la conseguenza che è da escludere il cumulo dei due rimedi.

E, poiché il deposito del ricordato ricorso giurisdizionale è avvenuto in data precedente a quella del presente rimedio (notificato il 21.09.2004), quest'ultimo deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE


(Agostino Elefante)

I ESTENSORI

(Dedi Rolli)

IL SEGRETARIO D'ADUNANZA

(Elvira Pallotta)

 *Def. es. di conforme*



Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla Soc. CO.S.T.A. COOP. per l'annullamento dei provvedimenti della Capitaneria di Porto di Pescara e del Comune di Giulianova in materia di *concessione demaniale*;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 200503041 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Seconda - nell'Adunanza del 10 giugno 2009, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è inammissibile.

ROMA ADD. 10 MAG. 2010



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. *1373*

Roma, addì *06/05/2010*

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

LAERA Giuseppe

**Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica**

Allegati N.

Ministero:

**delle Infrastrutture e dei
trasporti**


Gabinetto dell'On. Ministro

ROMA

D'ordine del Presidente,
ma pregio di trasmettere
copia del parere numero
4094/2006 emesso dalla
sezione Seconda di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato, in
conformità a quanto
disposto dall'articolo 15
della legge 21 luglio
2000, n. 205.

Restituisco gli atti
allegati alla richiesta
del parere.

Il SEGRETARIO GENERALE



Giuseppe Laera

Numero 1573 e data 22.12.18



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 9 dicembre 2009

NUMERO AFFARE 04094/2006

OGGETTO:

Ministero dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Giuseppe Laera, residente in Cavi di Lavagna, contro le deliberazioni 21 maggio 2004 n. 512 della giunta regionale e 18 aprile 2002 n. 18 del Consiglio regionale della Liguria, concernenti l'uso delle spiagge.


LA SEZIONE

Vista la relazione in data 19/9/2006 con la quale il Ministero dei trasporti - direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;

visto il ricorso, proposto con atto presentato alla regione Liguria il 17 settembre 2004;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo De Ionna.


Premesso e considerato.



1. Il ricorrente chiede l'annullamento della deliberazione della giunta regionale della Liguria n. 512 del 21 maggio 2004, recante "Approvazione delle linee guida per le spiagge libere e attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari", nella parte in cui si riferisce alla disciplina delle spiagge libere attrezzate, nonché del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 9 aprile 2002.

2. Il ricorrente riferisce di avere il 3 aprile 1999 presentato al comune di Lavagna un'istanza per ottenere l'autorizzazione all'installazione di una spiaggia attrezzata con chiosco-bar su un tratto di area demaniale, in località Cavi di Lavagna. Il 10 dicembre 1999 la giunta regionale ha respinto l'istanza in quanto il progetto riguardava un'area di occupazione complessiva del suolo superiore a mq 15. L'odierno ricorrente in data 7 febbraio 2000, presentava una nuova domanda per un chiosco-bar stagionale; in data 23 aprile 2002 il comune di Lavagna comunicava la non assentibilità della concessione demaniale richiesta "vista la collocazione della struttura sul pennello, tenuto conto che questo comune ha recentemente approvato, con deliberazione di C.C. n. 20 del 12 aprile 2002, la variante urbanistica che interessa la zona D (R1B) "passeggiata a mare". Con successive note in data 16 settembre 2002 e 21 dicembre 2002, il Comune, rispondendo a sollecitazioni formali del sig. Laera, prima ha comunicato di non essere in grado di rilasciare alcuna concessione demaniale marittima prima della definizione dello strumento urbanistico, e poi ha fatto presente che la Regione non ha mai adottato un atto deliberativo di approvazione della concessione in questione.

3. Il sig. Laera riferisce di aver presentato un distinto ricorso straordinario per chiedere l'annullamento di tutti gli atti del Comune, del 23 aprile, del 16 settembre e del 21 dicembre 2002, con i quali la sua richiesta è stata, in sostanza, respinta. Successivamente, il comune di Lavagna con nota prot. n. 14743 del 18



giugno 2003 – impugnata con ricorso al tribunale amministrativo regionale della Liguria – ha comunicato al ricorrente che la concessione demaniale marittima « non è assentibile ».

4. Con il presente ricorso il signor Laera impugna la deliberazione di giunta regionale indicata in oggetto, che determina le linee guida per le spiagge libere attrezzate e i criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari. Egli dichiara di agire per vedersi dichiarata in anticipo l'illegittimità di un eventuale rifiuto del comune di Lavagna di rilasciare la richiesta concessione demaniale sulla base della applicazione delle sopravvenute linee guida recate dalla detta deliberazione di giunta («nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Civica Amministrazione dovesse valutare l'istanza di concessione demaniale ... ai sensi delle sopravvenute "Linee guida ..."», tale atto si appaleserebbe manifestamente illegittimo e pertanto gravemente lesivo della sfera giuridica del Sig. Laera»). I vizi dedotti afferiscono alla violazione a falsa applicazione, in sede di adozione della "linee guida" impuginate, dell'art. 5, lett. a, del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 2002, in relazione a quanto stabilito dall'art. 3 del medesimo piano. In sostanza, il ricorrente ritiene che le "Linee guida" potrebbero configurare una violazione del criterio, posto dal piano, che il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico delle aree demaniali deve in ogni caso essere armonizzato con le esigenze delle attività economiche esercitate ed esercitabili dai privati sulle medesime aree, anche in vista di un loro più articolato e qualificato sviluppo.

Ora, l'interesse ad impugnare un provvedimento amministrativo dev'essere attuale e concreto, e non sono ammesse impugnazioni preventive come quella in esame. In particolare, gli atti di natura regolamentare, quali sono quelli impugnati, possono, di regola, essere impugnati solo con l'atto che ne faccia concreta applicazione.



Per copia conforme


P.Q.M.

la Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile

L'ESTENSORE
Paolo De Ianna

IL PRESIDENTE
Raffaele Carboni

IL SEGRETARIO





Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da **Lera Giuseppe** per l'annullamento della deliberazioni n. 512 del 21 maggio 2004 della giunta regionale e n. 18 in data 18 aprile 2002 del *Consiglio regionale della Liguria*;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 04094/2006 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione seconda - nell'Adunanza del 9 dicembre 2009, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è inammissibile.

ROMA, 13 MAG. 2010



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 6998

Roma, addì 30-11-2019

Risposta a nota del
N. Div.

OGGETTO

Parere circa ric. str. al Presidente
della Repubblica proposto dalla
sig.ra ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Allegati N. ~~XXXXXXXXXXXX~~

D'ordine del Presidente, in
pregio di trasmettere copia del
parere numero 4660/2005 emesso
dalla Sezione seconda di questo
Consiglio sull'affare a fianco
indicato.

Restituiscen gli atti allegati
alla richiesta del parere.

AL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

IL SEGRETARIO GENERALE

Cabinetto dell'On. Ministro

ROMA

MINISTERO
Piazzetta Colonna del Mercato
00187

Reg. Min. 07/11/2011
Tel. 06/4780 16-06/4780 (N. Verde)
06/4780 29


Per copia conforme



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione:

Seconda 10 giugno 2009

N. Sezione 200504660

I.a Sezione

OGGETTO:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla sig.ra Rosanna Tenerani per l'annullamento di tutti gli atti relativi alla richiesta di concessione di area demaniale da lei avanzata

Vista la relazione trasmessa con nota 6-4098 del 6.10.2005 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (Direzione generale per le infrastrutture per la navigazione marittima ed interna,

ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso in oggetto;


Udito il relatore ed estensore Consigliere Dedi Rulli;

Ritenuto in fatto quanto esposto in ricorso e nella relazione dell'Amministrazione;

PREMESSO E CONSIDERATO:

Con il ricorso straordinario indicato in oggetto la sig.ra Rosanna Tenerani ha impugnato provvedimenti indicati in oggetto relativi alla sua istanza di concessione di area demaniale;

Il Comune di Massa, con atto di opposizione notificato in data 15 marzo 2005, ha chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971.

 *per copia conforme*

Il Collegio ritiene, dunque, che debba essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso straordinario, per effetto della trasposizione del gravame innanzi al Giudice Amministrativo.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere che l'odierno gravame debba dichiararsi improcedibile.

II. PRESIDENTE DELLA SEZIONE
(Agostino Elefante)

I. ESTENSORE
(Dedi Rulli)

II. SEGRETARIO D'ADUNANZA
(Elvira Pallotta)

 Per copia conforme



Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da Tenerani Rosanna per l'annullamento del decreto n. 33/2004 del 3 agosto 2004 della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 4660/2005 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Seconda - nell'Adunanza del 10 giugno 2009, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è improcedibile.

ROMA ADD. 19 MAGGIO 2010




Consiglio di Stato
SECRETARIATO GENERALE

N. 6927

Roma, addì 26.11. 2009

Risposta a nota del
N. Direzione



OGGETTO

Parere circa ric. str. al Presidente
della Repubblica proposto da
Condominio Villino Verde

D'ordine del Presidente, mi
pregio di trasmettere copia del parere
numero 200502594 emesso dalla
Sezione Seconda di questo Consiglio
sull'affare a fianco indicato.

Allegati N.

Restituisco gli atti allegati alla
richiesta del parere.

AL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

IL SEGRETARIO GENERALE

Gabinetto dell'On.le Ministro

R.O.M.A.



Per copia conforme



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Seconda 18 marzo 2009

N. Sezione 200502594

La Sezione


OGGETTO:

*MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI.*

*Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica proposto dal
Condominio "Villino Nido Verde" in
Sivoli Marina (TE), in persona
dell'amministratore p.r. sig. DI FEBBO
Silvio, per l'annullamento del
provvedimento della Capitaneria di
Porto di Pescara prot. n. 571/11083
(Sez. Dem. del 14.5.2004, di rigetto
della richiesta di "sclassifica" di area
demaniale marittima.*

VISTA la relazione trasmessa con nota
prot. n. DEF12-1942 del 23 maggio
2005, pervenuta il giorno 31
successivo, con la quale il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Direzione Generale per le
Infrastrutture per la navigazione
marittima ed interna) ha chiesto il
parere sull'affare indicato in oggetto;

Richiamato in fatto quanto espone la referente Amministrazione:



Per copia conforme

ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Carlo Visciola;

RITENUTO in fatto quanto esposto dall'Amministrazione ricorrente;

PREMESSO e CONSIDERATO:

IN FATTO:

Con istanza del 12.3.2002 (protocollata il giorno successivo al n. 5754), il Condominio ricorrente chiedeva alla Capitaneria di Porto – Sezione Demanio – di Pescara, “l’acquisto previa classifica dell’area detenuta in regime di concessione ...” di mq. 426,65 ubicata in Silvi e che sosteneva essere divenuta, di fatto, “... Corte dell’intero complesso...”.

Con atto prot. n. 574/11683 in data 14 maggio 2004, la Capitaneria di Porto comunicava al condominio richiedente che il Genio civile per le opere marittime di Ancona aveva ritenuto che non ricorressero i presupposti per procedere alla classifica dell’area e che, conseguentemente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con dispaccio n. DEM 2/A 1993 del 6.11.2003, aveva respinto la richiesta di classifica avanzata dallo stesso Condominio.

Contro tale atto ricorreva quest’ultima, chiedendone l’annullamento, unitamente alle richiamate note del Genio Civile per le Opere Marittime di Ancona (prot. n. 3950 del 3 aprile 2003) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 11.9.2004, a sostegno del quale deduceva:

- Violazione dell’art. 3 L. 241/90 (mancanza o insufficienza della motivazione);
- Violazione dell’art. 35 del Codice della Navigazione.

Con relazione pervenuta a questa Sezione in data 31.05.2005, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sosteneva l’inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse immediato e diretto del Condominio ricorrente, la cui posizione giuridica sarebbe qualificabile come mera aspettativa.

IN DIRITTO:

Ritiene la Sezione che non sia necessario invitare il Ministero referente a consentire al Condominio ricorrente l’accesso agli scritti difensivi

 Per copia conforme

dell'Amministrazione e, in particolare, alla relazione istruttoria, non sussistendo alcuna oggettiva acquisizione di ulteriori elementi di giudizio, oltre quelli esistenti e potendo il ricorso, anche in ragione di preminenti esigenze di economia del procedimento e di celerità della sua definizione", essere deciso allo stato degli atti.

Nel merito il ricorso è infondato.

Non è contestato, invero, che l'area di cui il Condominio ricorrente ha chiesto alla Capitaneria di Porto di Pescara la "seclassificazione", con istanza del 12 marzo 2002, rientri tra i beni del demanio marittimo ai sensi dell'art. 28 del C.N., come rilevato dal Genio Civile per le Opere Marittime di Ancona in esito all'istanza in questione.

Attesa l'indicata natura essi appartengono, dunque, al demanio necessario dello Stato, al quale non possono essere sottratti se non per accadimenti naturali, a seguito di formale procedimento di sdemanializzazione che ne accerti l'esistenza e con espresso provvedimento che di essi dia conto, restando esclusa l'ammissibilità di una sdemanializzazione tacita (IAR Sicilia P.A. Sez. II, 31.07.2008 n. 1044).

La revoca di demanialità dell'area, in cui si sostanzia l'eventuale "sdemanializzazione" - nella specie richiesta dal Condominio ricorrente - richiede una rigorosa e puntuale motivazione circa le ragioni che inducano a sottrarre alla fruizione collettiva il bene demaniale, pur se oggetto di rapporto concessorio come nel caso concreto e che dimostri seria ed attenta ponderazione degli interessi in gioco in grado di sorreggere la scelta nel pubblico interesse di revocare la demanialità dell'area.

Motivazione non richiesta, al contrario, ove l'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo di demanialità non ritenga sussistere i presupposti per doversi procedere all'indicata revoca, ribadendo la natura giuridica del bene oggetto di richiesta di "seclassificazione" da parte del ricorrente - pur se detentore in regime concessorio -, il cui interesse è del tutto recessivo rispetto a quello pubblico insito nell'attuale novero dell'area fra i beni del demanio marittimo che, ai sensi dell'art. 823 del codice civile, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge che li riguardano.

Il formale ed espresso provvedimento di sdemanializzazione dell'autorità amministrativa richiesto dall'art. 35 del Codice della

 Per copia conforme

navigazione e che può essere sollecitato anche dal privato che aspiri ad ottenerne, successivamente, il trasferimento di titolarità, e rimesso, dunque, alla esclusiva ed ampiamente discrezionale valutazione dell'amministrazione, che non è tenuta a fornire particolare motivazione della volontà di conservare la demanialità del bene e la sua destinazione all'uso pubblico, cui può essere restituita concretamente alla scadenza del rapporto concessorio.

Alla stregua delle considerazioni che precedono risultano inammissibili, oltre che infondate le censure di violazione di legge e di eccesso di potere ascritte al provvedimento impugnato da parte del condominio ricorrente il cui ricorso va, conclusivamente respinto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

(Stenio Riccio)

L'ESTENSORE

(Carlo Visciola)

IL SEGRETARIO D'ADUNANZA

(Roberto Cruci)





Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da Condominio Villino Verde per l'annullamento del provvedimento della Capitaneria di Porto di Pescara prot. n. 5[^]/1/11683/Sez. Dem. del 14.5.2004;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 200502594 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Seconda - nell'Adunanza del 18 marzo 2009, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte:

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è respinto.

ROMA, 10 MARZO 2010

(MOD-BP-10-141-070) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.